

Relazione al Provvedimento IVASS n. 66 del 18/12/2017

Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate, e non autorizzate, all'esercizio dell'attività assicurativa è fissata dal provvedimento n. 2509 del 2007 dell'ISVAP (oggi IVASS). Trascorso un decennio, l'esperienza ha mostrato che la previsione di un compenso articolato in parte fissa annua e parte variabile legata alle somme distribuite – soprattutto allorché l'attivo residuo diviene di limitato ammontare e di difficile realizzo – non costituisce adeguato incentivo alla chiusura delle liquidazioni.

Si è reso quindi necessario riconsiderare alcuni aspetti della previgente disciplina aderendo alle previsioni contenute nella legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvata in via definitiva dal Senato in data 11 ottobre 2017, con particolare riferimento all'art. 2 lettera l) che evidenzia la necessità, quale principio generale, *“di ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure”*.

La materia è stata, pertanto, regolata sulla base dei criteri offerti dalla legge fallimentare, verificandone l'applicabilità e con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche del mercato assicurativo

L'analisi di impatto ha mostrato che l'applicazione delle aliquote previste nella legge fallimentare avrebbe comportato l'erogazione di compensi eccessivamente elevati in quanto la liquidazione dell'azienda assicurativa si apre usualmente con un'ingente massa sia attiva che passiva. Ciò a differenza della generalità dei fallimenti caratterizzata da

valori modesti e ben difficilmente elevati in entrambe le componenti utilizzate per la determinazione del compenso (massa attiva e massa passiva).

Pertanto è stato previsto un nuovo sistema basato sulla legge fallimentare con l'applicazione di correttivi alle aliquote, in modo tale da remunerare gli organi per la complessità del loro operato ma non gravare il ceto creditorio di costi eccessivi rispetto alle previsioni contenute nel provvedimento che viene abrogato.

La ricerca delle aliquote da applicare per la determinazione del compenso complessivo è stata condotta tenendo conto della durata media delle liquidazioni assicurative e del correlato costo degli organi della procedura, fino a trovare un risultato ritenuto soddisfacente in termini di efficientamento del sistema in termini di riduzione dei costi e di incentivazione alla chiusura più tempestiva.

La mancanza di collegamenti automatici della remunerazione al tempo decorso, unitamente alla possibilità per IVASS di determinare maggiorazioni (in caso di apprezzabile celerità) o riduzioni (in caso di ingiustificata lentezza), si ritiene poi che possa costituire importante stimolo ad accelerare i tempi di chiusura delle procedure liquidatorie.

Nel seguito si fornisce una sintetica descrizione del nuovo sistema delle remunerazioni degli organi delle procedure liquidatorie e del regime transitorio previsto per le procedure già in essere.

Il provvedimento emanato, dopo aver fissato oggetto e finalità al Capo I, si articola in altri tre Capi. Il Capo II regola il nuovo regime dei compensi che sarà applicato alle procedure liquidatorie che saranno aperte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento stesso; il Capo III abroga la preesistente disciplina e determina il regime transitorio applicabile a tutte le procedure liquidative già aperte ed ancora in corso; il Capo IV stabilisce l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Il nuovo sistema per la remunerazione degli organi delle liquidazioni che saranno aperte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento (Capo II)

L'art.2 prevede che ai commissari liquidatori spetti un'indennità commisurata allo stato passivo ed una calcolata in funzione dell'attivo realizzato.

In dettaglio, la remunerazione della quota legata alla formazione dello stato passivo è determinata in base alla seguente suddivisione per fasce:

Componente legata al passivo accertato	
Remunerazione con criterio per fascia (stato passivo)	
Fascia	Importo
Fino a € 75.000.000	€ 100.000
Da € 75.000.000,01 a € 300.000.000	€ 200.000
Da € 300.000.000,01 a € 3.000.000.000	€ 300.000
Da € 3.000.000.000,01 a € 5.000.000.000	€ 400.000
Oltre € 5.000.000.000	€ 500.000

La determinazione della componente legata all'attivo realizzato, invece, segue una logica progressiva per scaglioni, applicando le seguenti aliquote percentuali regressive:

Componente legata all'attivo realizzato	
Remunerazione con criterio per fascia (attivo realizzato al netto delle poste cedute)	
Fascia	Percentuale
Fino a € 20.000.000	0,5%
Da € 20.000.000,01 a € 100.000.000	0,45%
Da € 100.000.000,01 a € 1.000.000.000	0,20%
Da € 1.000.000.000,01 a € 5.000.000.000	0,09%
Oltre € 5.000.000.000	0,07%

La base di calcolo per il compenso è l'attivo realizzato e non più l'attivo distribuito: la nuova previsione non solo risulta maggiormente in linea con quanto previsto in materia fallimentare, ma si spiega anche alla luce del meccanismo esposto nel seguito che consente una 'correzione' del compenso finale mediante una sua riduzione o un suo aumento del 50% da effettuarsi in considerazione – anche - del contenimento dei costi e, quindi, delle spese effettuate per la procedura.

All'art.3 sono individuate le modalità di liquidazione delle indennità.

In particolare, è previsto un meccanismo sostanzialmente allineato alla legge fallimentare, per cui il compenso complessivo degli organi di liquidazione – quello commisurato sia allo stato passivo che all'attivo realizzato - può essere incrementato o

ridotto in misura non superiore al 50%. L'aumento può essere applicato tenuto conto dei seguenti criteri: a) complessità degli adempimenti svolti; b) delicatezza del contesto ambientale; c) celerità dell'azione degli organi; d) mantenimento, dopo la chiusura della procedura, della legittimazione processuale nell'ipotesi di cui all'art. 261, commi 7 e 8 CAP; e) contenimento dei costi; f) assunzione dell'incarico relativo alla liquidazione dei sinistri RC auto. La riduzione, invece, può essere prevista nel caso di sostituzione degli organi liquidatori da parte dell'IVASS, di non sollecito svolgimento dell'azione degli organi, di particolare semplicità della gestione liquidatoria, di ritardi negli adempimenti, di rilievi all'attività degli organi da parte della Vigilanza, di un ammontare particolarmente rilevante di spese di procedura in relazione alla complessità della liquidazione.

Nella determinazione del compenso complessivo, particolare rilevanza sarà data alla celerità dell'azione ed al contenimento delle spese

Nel caso di nomina di due o più commissari, l'indennità complessiva è calcolata sommando alla quota spettante ad un solo commissario una percentuale pari al 40%. Questa nuova disposizione sostituisce la precedente disciplina che ripartiva in parti uguali il compenso spettante ad un solo commissario.

L'art.4 prevede la possibilità di corrispondere acconti commisurati sia allo stato passivo che all'attivo realizzato: nel primo caso sono disposti a seguito del deposito dello stato passivo, nel secondo caso è necessaria un'istanza del commissario liquidatore e la relativa autorizzazione dell'IVASS. Per la determinazione di tali acconti si applica la percentuale del 50% sull'ammontare calcolato in base ai criteri già esplicitati in funzione del passivo e dell'attivo.

L'art.5 regola l'ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico e di sostituzione dei commissari secondo un principio di proporzionalità, con possibili correttivi per tener conto del contributo complessivamente fornito.

L'art.6 prevede che al commissario liquidatore spetti il rimborso delle spese strettamente pertinenti, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza.

L'art.7 fissa il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza in funzione del passivo accertato, prevedendo la possibilità di incrementi e decrementi fino al 50% e che possano essere fissati compensi differenziati, in ragione del diverso impegno profuso da

ciascuno. Vengono poi regolate le ipotesi della sostituzione, della revoca e delle spese in analogia a quanto previsto per il commissario liquidatore.

L'art.8 modifica significativamente la remunerazione nell'ipotesi di concordato. Mentre, infatti, la disciplina del 2007 riconosceva al commissario un'indennità forfetaria legata alla quota annua, con il nuovo sistema il compenso si calcola in funzione delle medesime aliquote fissate per la chiusura ordinaria nel cui ambito potrà essere apprezzato anche il contributo del commissario all'esecuzione del concordato. Ciò anche in linea con quanto previsto dalla legge fallimentare. Con tale modifica si intende incoraggiare i commissari a favorire tempestive soluzioni concordatarie.

L'art.9 individua alcune specificità necessarie a regolare i compensi nel caso di liquidazione di gruppi assicurativi.

La Sezione II del Capo II, infine, prevede che per le imprese assicurative non autorizzate all'esercizio dell'attività si considerano applicabili i criteri fissati dalla disciplina fallimentare contenuta nel D.M. n. 30 del 2012 in materia di compensi spettanti ai curatori fallimentari.

Il regime transitorio per le procedure già aperte alla data di entrata in vigore del provvedimento (Capo III)

In primo luogo, per le motivazioni già illustrate in premessa, è stata eliminata la quota annua spettante ai commissari liquidatori ed ai membri del comitato di sorveglianza a partire dall'anno 2018. Ciò al fine di spingere anche le liquidazioni preesistenti verso un ciclo virtuoso.

Per la quota variabile, considerato che gli organi liquidatori hanno già per lungo tempo percepito compensi annui ed ulteriori compensi variabili in occasione della distribuzione di somme ai creditori, si continuano ad applicare i criteri e le aliquote preesistenti fissate dal provvedimento n. 2509/2007 (art.11).

Tuttavia, all'art. 12 - al fine di agevolare la chiusura delle liquidazioni e con lo scopo di conferire gradualità al cambiamento - è stato previsto che per le procedure liquidatorie aperte prima del 1/1/2010 agli organi della liquidazione che riescono a chiudere la procedura entro il 1/1/2021 possa essere corrisposto un compenso premiale fino a tre

quote predeterminate così come calcolate in vigore del provvedimento abrogato n. 2509/2007.

Inoltre, per le procedure meno risalenti, in relazione alle quali il costo degli organi ha finora gravato in misura limitata sul ceto creditorio, è previsto che gli organi liquidatori in carica dal 2010 possano optare per il nuovo sistema di determinazione delle indennità, detraendo tutti i compensi a qualsiasi titolo già erogati dalla procedura in vigore del precedente regime.

Con riferimento al compenso variabile da calcolare nei casi di chiusura con giudizi in corso continua ad applicarsi, per le procedure preesistenti, la disciplina di cui al provvedimento abrogato n. 2509/2007, fatta salva la possibilità - per i commissari liquidatori - di optare per il nuovo sistema nel caso di procedure aperte a far data dal 1/1/2010.

Infine, nei casi di sostituzione dei commissari liquidatori, per far fronte ad alcune situazioni difficili in cui sono stati recentemente chiamati nuovi commissari a chiudere vecchie procedure con un attivo tanto esiguo da determinare un compenso inconsistente, nel regime transitorio viene previsto che ai commissari liquidatori che chiudono la procedura di liquidazione possa essere corrisposta un'indennità integrativa nella misura massima di € 50.000, detratto quanto già maturato e percepito e tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. Peraltro, in tal caso, è previsto un compenso anche per i componenti del comitato di sorveglianza pari al 10% di quanto percepito a titolo di indennità integrativa dal commissario liquidatore.

All'art. 13 è previsto che il provvedimento entri in vigore il giorno in cui è reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.